



Domande e risposte sullo scambio automatico di informazioni

Data: 08.10.2014

In generale

Secondo lo standard dell'OCSE quali informazioni vengono scambiate automaticamente?

Le informazioni da trasmettere comprendono il numero di conto, il numero di identificazione fiscale come pure cognome, nome, indirizzo e data di nascita dei contribuenti all'estero che detengono un conto in un Paese diverso dallo Stato d'origine, tutti i tipi di reddito e il saldo del conto. Lo standard riguarda sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Il beneficiario effettivo del conto secondo le disposizioni internazionali relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro (GAFI) deve essere identificato in applicazione dello standard dell'OCSE e delle raccomandazioni del GAFI.

Come avviene lo scambio automatico di informazioni?

Le banche, determinati strumenti di investimento collettivo e compagnie di assicurazione trasmettono alle autorità fiscali nazionali le informazioni sui contribuenti all'estero che detengono un conto in un Paese diverso dallo Stato d'origine. Queste inoltrano i dati automaticamente una volta all'anno all'autorità fiscale del rispettivo Stato partner.

Cosa succede con i dati scambiati?

I dati dei clienti possono essere impiegati solo per gli scopi concordati, in questo caso per l'esecuzione della corretta tassazione. Lo standard non prevede però alcuna direttiva su come le autorità fiscali nazionali devono procedere (ad es. verifica dei dati per campionatura o a tappeto). La protezione dei dati deve essere garantita.

Quali sono gli effetti del nuovo standard globale sulla competitività della piazza finanziaria svizzera?

Il nuovo standard globale crea condizioni eque tra le piazze finanziarie del mondo. Per la Svizzera significa, da un lato, che in futuro il segreto bancario fiscale non si applica più ai clienti provenienti dall'estero. D'altro lato, la Svizzera sarà meno vulnerabile a livello internazionale. In tal modo cresce la certezza del diritto, mentre i punti di forza della piazza finanziaria come la neutralità, l'elevata stabilità politica ed economica, il franco forte, le prestazioni di elevata qualità e la competenza internazionale vengono valorizzati maggiormente. Nel complesso la competitività dovrebbe risultare rafforzata.

In futuro come sarà sorvegliato il rispetto del nuovo standard globale?

Attualmente il Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, del quale fanno parte circa 120 Stati, sta elaborando metodi e criteri per la futura verifica dell'attuazione del nuovo standard globale nei singoli Stati. La Svizzera vi partecipa attivamente.

Introduzione in Svizzera

La Svizzera quando potrebbe introdurre al più presto lo scambio automatico di informazioni?

Nel 2015 il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento per approvazione la base legale per lo scambio automatico di informazioni e i primi accordi negoziati con gli Stati partner. Se il Parlamento e, se del caso, gli aventi diritto di voto dovessero approvare la legge e gli accordi, gli istituti finanziari svizzeri potrebbero iniziare a rilevare i dati dei conti dei contribuenti residenti all'estero nel 2017 ed effettuare il primo scambio di dati nel 2018.

Una serie di Paesi intende introdurre lo scambio automatico di informazioni già nel 2016 e procedere alla trasmissione dei dati nel 2017. Perché la Svizzera non segue questi Stati?

L'iter legislativo svizzero non ammette un'introduzione dello scambio automatico prima del 2017/2018.

Quali modifiche di legge sono necessarie per introdurre il nuovo standard globale in Svizzera?

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'estero avverrà tramite accordi con gli Stati partner, che devono essere approvati dal Parlamento. Nel diritto interno sarà inoltre necessaria una legge di attuazione che è attualmente in fase di elaborazione nel Dipartimento federale delle finanze (DFF) e che sarà presentata al Parlamento unitamente ai primi accordi negoziati. Le attuali basi giuridiche escludono lo scambio automatico di informazioni.

In che modo la Svizzera utilizzerà i dati dei contribuenti svizzeri con un conto all'estero che otterrà nell'ambito dello scambio reciproco di informazioni?

L'impiego interno di dati provenienti dall'estero è di competenza dei singoli Paesi. Poiché in Svizzera la competenza per la tassazione spetta alle amministrazioni delle contribuzioni cantonali e comunali, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) trasmetterà le informazioni finanziarie provenienti dall'estero alle competenti autorità di tassazione affinché il diritto fiscale svizzero venga applicato.

In futuro lo scambio automatico di informazioni varrà anche a livello nazionale?

Lo standard internazionale serve da base per lo scambio transfrontaliero di dati bancari tra le autorità fiscali. Nulla è però detto sulla trasparenza al loro interno. Ciò rimane di competenza degli Stati. Lo scambio di informazioni a livello nazionale è oggetto di un dibattito politico che ogni Stato deve effettuare, indipendentemente dallo standard internazionale.

Stati partner

Con quali Paesi la Svizzera converrà bilateralmente lo scambio automatico di informazioni?

In primo piano figurano l'UE e i suoi Stati membri nonché gli Stati Uniti. Con altri Paesi scelti occorre esaminare l'eventualità di negoziati sullo scambio automatico di informazioni. In una prima fase bisognerebbe prendere in considerazione Stati con i quali esistono strette relazioni economiche e politiche e che mettono a disposizione dei propri contribuenti una sufficiente possibilità di regolarizzazione e che a seguito del loro potenziale di mercato sono considerati importanti e promettenti per l'industria svizzera.

La Svizzera potrebbe introdurre lo scambio automatico di informazioni anche con Paesi con cui non ha ancora raggiunto una soluzione per la regolarizzazione del passato?

È nell'interesse di entrambi i Paesi partner trovare una regolamentazione per gli averi eventualmente non dichiarati in passato, prima che venga introdotto lo scambio automatico di informazioni. Diversamente sussiste il rischio di deflussi in giurisdizioni di dubbia moralità, cosa non auspicabile per nessuno di entrambi i Paesi interessati. Pertanto, la Svizzera attuerà lo scambio automatico di informazioni prioritariamente con Stati che mettono a disposizione dei propri contribuenti una sufficiente possibilità di regolarizzazione.

La Svizzera esigerà un miglior accesso al mercato per accordare lo scambio automatico di informazioni con un Paese?

Senza accesso al mercato le operazioni transfrontaliere sono difficili. Dopo l'attuazione dello scambio automatico di informazioni non esisteranno più ragioni fiscali per limitare l'accesso al mercato. Se esistono possibilità per migliorare rispetto ad oggi l'accesso al mercato in un Paese, lo scambio automatico di informazioni con tale Paese potrebbe essere concordato più rapidamente rispetto ad altri Paesi.

Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE

Il 24 marzo 2014 gli Stati dell'UE hanno approvato formalmente la direttiva riveduta sull'imposizione transfrontaliera dei proventi da interessi di persone fisiche. Nel quadro dei negoziati per l'estensione dell'Accordo con l'UE sulla fiscalità del risparmio la Svizzera punta quindi allo scambio automatico di informazioni?

Sì. In considerazione della rapida attuazione a livello internazionale dello scambio automatico di informazioni non ha più alcun senso regolarizzare separatamente il sottosettore degli interessi.

Relazione con gli Stati Uniti

Cosa occorre affinché la Svizzera possa passare dall'attuale modello 2 al modello 1 nell'ambito dell'attuazione della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)?

L'Accordo FATCA Svizzera-USA prevede la possibilità di un tale cambiamento. I negoziati su un accordo stipulato secondo il modello 1 dovrebbero iniziare prossimamente. Dopo la sottoscrizione sarà effettuata una consultazione e l'accordo, accompagnato dal pertinente messaggio, verrà sottoposto al Parlamento per approvazione.

Qual è la differenza tra il modello 1 e il modello 2 FATCA?

A livello formale il modello 2 non prevede alcuno scambio automatico di informazioni. La trasmissione diretta di informazioni dall'istituto finanziario alle autorità statunitensi avviene soltanto se il cliente ha approvato la trasmissione. Se il cliente non acconsente, i dati sono scambiati solo su richiesta degli Stati Uniti, tenuto conto che la persona interessata può partecipare alla procedura. Il modello 1 prevede lo scambio automatico dei dati attraverso le autorità fiscali di entrambi i Paesi.

Nello standard sullo scambio automatico di informazione gli USA beneficiano di un trattamento preferenziale riguardo alla trasparenza di strutture finanziarie?

Gli Stati Uniti hanno approvato lo standard dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni in quanto membri del G20 e dell'OSCE. Lo standard dell'OSCE sullo scambio automatico di informazioni è reciproco e prevede l'identificazione dei beneficiari effettivi di persone giuridiche e di strutture. Secondo la documentazione dell'OSCE, lo standard dell'OSCE sullo scambio automatico di informazioni è compatibile con il fatto che gli istituti finanziari statunitensi non identifichino (look through) gli aventi economicamente diritto di società di investimento estere che non hanno concluso con gli Stati Uniti un accordo FFI (foreign financial institution) e che si trovano in un Paese con il quale gli Stati Uniti non ha concluso un Accordo FATCA.

Questa regolamentazione, con un campo di applicazione molto limitato, è motivata dal fatto che FATCA è stato introdotto prima dello standard dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni e che quest'ultimo si basa sullo stesso FATCA. Inoltre, a medio termine, è verosimile che gli Stati Uniti effettuino un look through anche per questi casi. Determinante è inoltre la

Domande e risposte sullo scambio automatico di informazioni

circostanza secondo cui gli Stati Uniti prelevano un'imposta alla fonte del 30 per cento sull'ammontare lordo di tutti i proventi e ricavi di vendite di titoli statunitensi corrisposti a un istituto finanziario non partecipante. L'imposta alla fonte sui proventi lordi così riscossa è considerata proibitiva. Si auspica che questa regolamentazione abbia unicamente carattere temporaneo.

Se durante l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni risulta che determinate regole vengono utilizzate come scappatoie, il Forum globale ne darà comunicazione. Anche la Svizzera esaminerà con attenzione se altri Paesi, in particolare le piazze finanziarie concorrenti, rispettano lo standard correttamente. In caso contrario, la Svizzera interverrà a questo riguardo in seno al Forum globale.